

ALBO IMPRESE SPECIALIZZATE IN BONIFICHE DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI

Sintesi delle disposizioni contenute nel D. Leg.vo 81/2008 concernenti la bonifica dagli ordigni bellici inesplosi e del D.M. 11/05/2015 - che disciplina le modalità attraverso le quali è tenuto e aggiornato l'albo delle imprese specializzate in queste attività - con particolare riguardo ai requisiti tecnico-economici che occorre possedere per l'iscrizione.

A cura di Dino de Paolis (*)

Sulla G.U. n. 146 del 26/06/2015 è stato pubblicato il **Decreto del Ministero della difesa 11/05/2015, n. 82**, che reca - in attuazione dell'art. 104, comma 4-*bis*, del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, a sua volta introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della L. 177/2012 - la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.

In particolare il Regolamento disciplina le modalità attraverso le quali è tenuto e aggiornato l'**albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi**, i criteri e le condizioni per l'iscrizione delle imprese nel medesimo albo, nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso, al fine di garantire il possesso da parte delle imprese operanti nel settore delle necessarie capacità tecnico-economiche, in relazione alla tipologia e all'entità delle opere di bonifica da realizzare.

Si noti che le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, della L. 177/2012, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, acquistano efficacia decorsi 12 mesi dalla data della pubblicazione del sopra menzionato decreto ministeriale, e quindi dal 26/06/2016 (il termine, inizialmente stabilito in 6 mesi, è stato ulteriormente allungato a 12 mesi dal D.L. 210/2015).

(*) Direttore Editoriale Legislazione Tecnica.

LA BONIFICA DAGLI ORDIGNI BELLICI NEL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

Nei cantieri interessati da attività di scavo è obbligatorio, ai sensi dell'art. 91, comma 2-*bis*, del D. Leg.vo 81/2008, effettuare la valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. Nei casi in cui sia prevista la redazione del PSC è il **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)** che deve effettuare la valutazione dei rischi di cui sopra.

Il Coordinatore in questi casi può decidere di procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, e conseguentemente **il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-*bis*.**

L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un **parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche** da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Nei casi in cui non sia prevista la nomina del Coordinatore per la progettazione (il caso di un'unica impresa) sarà l'impresa ad effettuare la valutazione dei rischi e ad effettuare se del caso la bonifica secondo le procedure previste.

L'ALBO DELLE IMPRESE SPECIALIZZATE REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il D.M. 11/05/2015 individua tre distinte tipologie di bonifiche, corrispondenti ad altrettante categorie di iscrizione all'albo:

- ***bonifica terrestre***
attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonché giacenti nei luoghi occulti;
- ***bonifica subacquea***
attività connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi;
- ***bonifica subacquea oltre i 40 metri.***

Per ciascuna delle categorie sopra elencate, le imprese sono iscritte all'albo in base alle classifiche di importo indicate all'art. 4, comma 3, del decreto (dalla più bassa fissata fino a 50 mila Euro alla più alta fissata oltre 4 milioni di Euro).

L'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica per le categorie di iscrizione, e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.

Le imprese che intendono iscriversi all'albo in questione devono possedere i seguenti requisiti di ordine speciale.

– ***Adeguate capacità economica e finanziaria***

L'impresa deve dimostrare un fatturato complessivo, riferito al quinquennio fiscale antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore a 1,5 volte l'importo della classifica di iscrizione richiesta (importo che, per la classifica più alta - oltre 4 milioni di Euro - è convenzionalmente fissato a 10 milioni di Euro).

Non sono tenute alla dimostrazione del requisito del fatturato le imprese che fanno domanda di iscrizione per la classifica inferiore - fino a 50 mila Euro.

– ***Adeguate direzione tecnica***

Presenza nell'organico di almeno un direttore tecnico in possesso della qualifica di dirigente tecnico B.C.M. (i.e. bonifica di campi minati terrestri), ovvero possesso di tale qualifica in capo al titolare dell'impresa individuale o di uno dei soci di società di persone.

– ***Adeguate dotazione di attrezzature tecniche***

L'Attrezzatura tecnica valutabile ai fini della qualificazione è indicata negli Allegati A, B e C del decreto in relazione alle singole classifiche, ed è esclusivamente quella di cui l'impresa dispone a titolo di proprietà o locazione finanziaria.

– ***Personale qualificato***

Anche la dotazione di personale qualificato ai fini della qualificazione è indicata negli Allegati A, B e C del decreto in relazione alle singole classifiche.

– ***Idoneità tecnica pregressa***

In primo luogo, le imprese che richiedono l'iscrizione nella categoria bonifiche terrestri devono possedere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNIEN ISO 9000, mentre quelle che richiedono l'iscrizione nella categoria bonifica subacquea e bonifica subacquea oltre i 40 metri di profondità devono rispettare la norma UNI 11366, inerente la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria.

Secondariamente, devono risultare accertate nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione esecuzioni di servizi - effettivamente eseguiti direttamente dall'impresa, sia in qualità di aggiudicataria, affidataria o subappaltatrice - complessivamente non inferiori all'importo della classifica richiesta e con la presenza di servizi "di punta" di importo non inferiore al 25% della classifica (in caso di singolo servizio), 40% (due servizi) e 50% (tre servizi).

Non sono tenute alla dimostrazione del requisito dei servizi “*di punta*” le imprese che fanno domanda di iscrizione per la classifica inferiore - fino a 50 mila Euro.

Si segnala infine che condizione per l’iscrizione è la stipula **di polizze assicurative per responsabilità civile** verso terzi per l’attività di bonifica, con massimale commisurato al rischio dell’intervento.